

sono nominati con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, su proposta del segretario del Partito.

Articolo 9. Il segretario ed i membri del Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista durano in carica tre anni.

Articolo 10. I segretari federali del Partito Nazionale Fascista sono nominati con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, su proposta del segretario del Partito, e durano in carica un anno.

c) Approvazione dello statuto del Partito Nazionale Fascista.

Regio decreto 20 dicembre 1929, n. 2137 (Gazzetta Ufficiale, 21 dicembre 1929, n. 297).

Articolo unico.

E' approvato lo statuto del Partito Nazionale Fascista unito al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Statuto del Partito Nazionale Fascista.

Articolo 1. Il P. N. F. è costituito da Fasci di combattimento, che sono raggruppati in Federazioni provinciali.

Il Fascio è l'organismo fondamentale, e deve raccogliere, intorno al Gagliardetto, gli Italiani più sicuri per fedeltà, per onestà, per coraggio, per intelletto.

I segretari federali, qualora ne ravvisino la necessità, sono autorizzati ad organizzare i Fasci in Sottosezioni o in Circoli rionali, retti da un fiduciario e da una consulta composta di cinque membri, ad uno dei quali saranno affidate le funzioni amministrative.

Ogni turbamento o contrasto nella vita del Fascio si ripercuote su tutti gli organismi e, in conseguenza, sulle attività morali, economiche e sociali che da essi sono regolate; non solo i dirigenti, pertanto, ma anche i gregari, devono sentire il peso di tale responsabilità.

I Fasci non possono essere sciolti senza l'autorizzazione del Segretario del Partito.

Articolo 2. Il Gagliardetto è l'emblema del Fascio ed il simbolo della fede.

Ai Gagliardetti spetta, nelle cerimonie ufficiali, una scorta d'onore della M. V. S. N. comandata da un ufficiale.

A quello del Direttorio nazionale e delle Federazioni provinciali sono dovuti anche gli onori militari.

Articolo 3. Il P. N. F. esplica la sua azione sotto la guida suprema del Duce e secondo le direttive segnate dal Gran Consiglio, attraverso le sue gerarchie ed i suoi organi collegiali centrali e periferici.

I Gerarchi sono:

- 1° il DUCE;
- 2° il Segretario del Partito;
- 3° i membri del Direttorio nazionale;
- 4° il segretario federale;
- 5° il segretario del Fascio di combattimento.

Gli organi collegiali sono:

- 1° il Direttorio nazionale;
- 2° il Consiglio nazionale;
- 3° il Direttorio federale;
- 4° il Direttorio del Fascio di combattimento.

Articolo 4. Il Direttorio nazionale, che è presieduto dal Segretario del Partito, è costituito da due vice segretari, da un segretario amministrativo e da sei membri.

Il Segretario del Partito ha la facoltà di valersi di più ispettori.

Il Segretario del Partito è nominato con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato; è segretario del Gran Consiglio e può essere chiamato a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri; è membro di diritto della Commissione Suprema di difesa, del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, del Consiglio nazionale delle corporazioni e del Comitato centrale corporativo; dura in carica tre anni.

I membri del Direttorio nazionale e gli ispettori vengono nominati con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, su proposta del Segretario del Partito e durano in carica tre anni.

Il Direttorio nazionale si riunisce presso il Duce, normalmente, una volta al mese, e, nella sede del Palazzo del Littorio, ogni qual volta il Segretario del Partito ne ravvisi la necessità.

Quando le riunioni del Direttorio del Partito sono presiedute dal Duce vi partecipano: il Ministro agli interni, il Comandante generale della M. V. S. N., il Ministro per le corporazioni e gli ispettori del Partito.

Alle riunioni presiedute dal Segretario del Partito partecipano il Sottosegretario di Stato agli interni, il Sottosegretario di Stato alle corporazioni, il Capo di Stato Maggiore della M. V. S. N.

Le deliberazioni vengono comunicate, in linea di massima, a mezzo del Foglio d'Ordini.

Articolo 5. Il Consiglio nazionale è composto dai segretari federali.

I segretari federali vengono nominati e revocati con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, su proposta del Segretario del Partito e durano in carica un anno.

Il Consiglio nazionale è convocato dal Direttorio nazionale, per l'esame dell'attività del Partito e per ricevere norme generali di esecuzione.

E' presieduto dal Segretario del Partito.

Articolo 6. L'anno fascista decorre dal 29 ottobre.

Articolo 7. Il Segretario del Partito in base alle direttive del Gran Consiglio del Fascismo (istituito con legge del 9 dicembre 1928-VII,

n. 2693), organo supremo sorto dalla Rivoluzione dell'ottobre 1922, che coordina e integra tutte le attività del Regime, impartisce le disposizioni per l'opera che devono svolgere gli organismi dipendenti, riservandosi il più ampio controllo, che esercita sia direttamente, sia a mezzo di suoi incaricati.

Presiede all'attività del Direttorio nazionale e della Segreteria politica e fissa le norme, con facoltà di procedere alle eventuali, necessarie modificazioni, per la istituzione ed il funzionamento degli uffici, che attualmente sono così ripartiti:

- Segreteria politica;
- Segreteria amministrativa;
- Stampa e propaganda;
- Sindacale;
- Ispezioni e controllo — Associazioni dipendenti dal Partito;
- Gruppi universitari fascisti;
- Fasci femminili;
- Professori ed assistenti universitari;
- Sportivo;
- Dopolavoro;
- Associazione Famiglie Caduti Fascisti;
- Storico;
- Archivio.

Nomina i Direttori federali su proposta dei segretari federali.

Ha la facoltà, ogni qual volta il segretario federale, in seguito a sua proposta, sia revocato, di sciogliere i Direttori federali e di procedere alla nomina di un commissario straordinario.

Articolo 8. Il segretario del Partito controlla il funzionamento degli organi periferici, perchè ogni loro atto corrisponda allo spirito del Fascismo e collabora, con gli organi competenti, alla vigilanza dell'attività politica delle Confederazioni nazionali fasciste dei datori di lavoro, dei lavoratori e dell'Ente nazionale della cooperazione; mantiene il collegamento con la Presidenza del Senato, con la Presidenza della Camera dei deputati, col Comando generale della M. V. S. N., con la Segreteria dei Fasci italiani all'estero.

Articolo 9. Il segretario federale:

attua le direttive ed esegue gli ordini del Direttorio nazionale; vigila sull'attività dei Fasci di combattimento e su tutte le organizzazioni dipendenti dal Partito; mantiene il collegamento con i senatori e deputati fascisti e col Comando della M. V. S. N. nella Provincia;

convoca il Direttorio federale almeno una volta al mese, e, ogni sei mesi, i segretari dei Fasci, per esaminare ed illustrare i problemi della vita del Partito e quelli morali, sociali ed economici della Provincia;

controlla direttamente, o a mezzo di suoi incaricati, la tenuta degli schedari degli iscritti (federali e dei Fasci) e degli archivi.

Articolo 10. Il segretario federale, che è anche il segretario politico del Fascio del capoluogo, deve scegliere, tra i fascisti della Provincia,

sette collaboratori i quali, previa ratifica del Segretario del Partito, costituiscono il Direttorio federale, che ha attribuzioni meramente consultive.

A ciascun componente potrà affidare speciali incarichi, in rapporto alle varie branche di attività del Partito e degli organismi dipendenti.

Due di essi saranno rispettivamente incaricati di reggere la Segreteria federale (vice segretario federale) in assenza del segretario federale e la Segreteria federale amministrativa (segretario federale amministrativo).

Le cariche direttive provinciali non potranno essere affidate a coloro che non abbiano almeno cinque anni di appartenenza al Partito.

Articolo 11. Il segretario federale nomina il segretario di ciascun Fascio di combattimento e questi, a sua volta, chiama a far parte del Direttorio cinque camerati, previa ratifica del segretario federale. Il numero dei componenti del Direttorio dei Fasci capoluogo è elevato da cinque a sette.

Uno dei membri è incaricato delle funzioni amministrative.

Presso la sede della Federazione deve essere istituito lo schedario degli iscritti in ciascun Fascio di combattimento.

Articolo 12. Il segretario del Fascio di combattimento ha l'obbligo di conoscere i precedenti politici e morali, nonché i mezzi di vita di ciascun gregario e di esigere che, anche nello svolgimento dell'attività professionale, siano osservati lo spirito e la disciplina del Fascismo.

Il segretario del Fascio convocherà in assemblea i fascisti all'inizio dell'anno fascista per comunicare ed illustrare il programma che intende svolgere, concedendo ampia facoltà di discussione. Durante l'anno dovrà essere tenuta, nei mesi di maggio o giugno, almeno un'altra assemblea.

Farà pervenire al segretario federale una relazione sull'attività svolta durante il mese. La detta relazione sarà custodita negli archivi della Federazione, a disposizione della Segreteria politica del Partito, che ne potrà fare richiesta in ogni momento.

Articolo 13. Le tessere ai provenienti della Leva Fascista saranno consegnate nella sede di ogni Fascio, con cerimonia solenne, il 21 aprile.

I nuovi iscritti presteranno giuramento davanti al segretario politico con la formula: «Giuro di eseguire senza discutere gli ordini del Duce e di servire con tutte le mie forze e, se è necessario, col mio sangue la causa della Rivoluzione Fascista», e nello stesso giorno entreranno a far parte della M. V. S. N.

Ogni Fascio deve tenere aggiornato lo schedario degli iscritti.

Articolo 14. Presso il Direttorio nazionale è istituita la Corte di disciplina, presieduta dal Segretario del Partito, il quale può delegare a presiederla un vice segretario. Essa è composta di due membri effettivi, due supplenti e di un segretario.

Alla Corte saranno deferiti soltanto i casi che il Segretario del Partito riterrà meritevoli di particolare esame.

Articolo 15. Presso ogni Federazione è istituita una Commissione

federale di disciplina, presieduta dal segretario federale e composta di cinque membri effettivi, due supplenti ed un segretario.

Allorchè la Commissione di disciplina dovrà giudicare ufficiali o militi della M. V. S. N. od elementi iscritti nella varie associazioni, organizzazioni sindacali o cooperative, il segretario federale, previ accordi con i comandanti o dirigenti interessati, chiamerà a farne parte un ufficiale o un rappresentante delle dette associazioni od organizzazioni.

Articolo 16. Il fascista che viene meno al suo dovere per indisciplina, o per deficienza della qualità che costituiscono lo spirito fascista — Fede, Coraggio, Disciplina e Onestà — deve essere, salvo casi di assoluta urgenza, deferito alla Commissione federale di disciplina.

Articolo 17. Le punizioni disciplinari sono:

- 1° la deplorazione;
- 2° la sospensione a tempo determinato (da un minimo di un mese ad un massimo di un anno):
- 3° la sospensione a tempo indeterminato;
- 4° il ritiro della tessera;
- 5° l'espulsione dal Partito.

Articolo 18. Le punizioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 sono inflitte per mancanze disciplinari, che non escludano il ravvedimento. La sospensione a tempo indeterminato viene inoltre inflitta ogni qualvolta un fascista sia sottoposto a procedimento penale.

E' passibile del provvedimento del ritiro della tessera chiunque incorra in gravi mancanze disciplinari o dimostri di non possedere le qualità che costituiscono lo spirito fascista.

La punizione di cui al n. 5 è inflitta ai traditori della Causa del Fascismo ed a coloro che siano stati condannati per reati infamanti.

Il fascista che viene espulso dal Partito deve essere messo al bando dalla vita pubblica.

La sua posizione non potrà essere suscettibile di revisione, salvo in caso di errore, risultante da fatti nuovi o da nuove prove e soltanto in seguito ad ordine del Duce.

Articolo 19. Nessuna punizione può essere proposta, se non dopo aver contestato gli addebiti e vagliato la difesa.

Articolo 20. La proposta di punizione deve essere segnalata al gerarca superiore, fino al Segretario del Partito. Deve essere accompagnata una breve, ma chiara motivazione e non può essere esecutiva e resa di pubblica ragione, salvo casi di assoluta urgenza, se non dopo la ratifica.

Il colpito ha diritto di ricorrere al Direttorio federale o al Direttorio nazionale entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Non ha diritto di ricorrere quando il provvedimento sia stato preso direttamente dal Segretario del Partito.

Coloro che occupano cariche pubbliche di nomina governativa non possono essere soggetti a procedimenti nè a punizioni disciplinari finchè non abbiano lasciato le cariche stesse.

Le proposte di provvedimenti a loro carico saranno segnalate, in via riservata, alla Segreteria politica del Partito e da questa al Governo.

Articolo 21. Il fascista sospeso ha obbligo di astenersi da ogni attività politica e non può far valere alcun diritto che gli derivi dalla sua qualità di fascista. Egli deve perciò depositare, entro 24 ore dalla notifica del provvedimento, la tessera e qualsiasi documento che valga a comprovare la sua appartenenza al Partito, nella Segreteria amministrativa del Fascio nel quale è iscritto, dove resteranno custoditi fino a che durerà la sospensione.

Il fascista, a cui fu ritirata la tessera o che venne espulso, ha obbligo di dimettersi da tutte le cariche e deve restituire, entro 24 ore dalla notifica del provvedimento, la tessera e qualsiasi documento che valga a comprovare la sua appartenenza al Partito, alla Segreteria amministrativa del Fascio nel quale è iscritto.

Articolo 22. Il Segretario del Partito, di propria iniziativa o a richiesta del segretario federale, ha la facoltà di riesaminare la posizione di coloro ai quali è stato inflitto il provvedimento della sospensione o del ritiro della tessera.

Coloro che, dopo essere stati puniti col ritiro della tessera, si rendono meritevoli della riammissione, hanno diritto alla anzianità che era stata loro concessa all'atto della iscrizione.

I provvedimenti disciplinari, la loro cessazione o revoca, dovranno sempre essere iscritti nella cartella personale degli interessati.

Articolo 23. Il segretario amministrativo amministra il patrimonio del Partito e provvede a fine d'anno alla formazione del bilancio consuntivo che sottopone all'esame ed alla approvazione del Direttorio nazionale.

E' incaricato dell'assunzione e della vigilanza del personale.

Esercita il controllo sulle gestioni amministrative delle Federazioni a mezzo dei suoi speciali incaricati e segue il funzionamento amministrativo delle varie Associazioni dipendenti dal Partito.

Il controllo sull'amministrazione e sulla contabilità del Partito è devoluto ad un Collegio di revisori di conti, composto di tre membri eletti anno per anno dal Direttorio nazionale all'infuori dei suoi componenti.

Ogni anno i revisori presenteranno al Direttorio nazionale la loro relazione collegiale.

Articolo 24. Il segretario federale amministrativo ha in consegna le varie attività della Federazione e provvede alla custodia dei fondi liquidi presso quell'Istituto bancario che verrà stabilito d'accordo con la Segreteria amministrativa del Partito.

Provvede all'andamento amministrativo della Federazione sulle basi del bilancio preventivo: agli incassi ed ai pagamenti nei limiti delle somme stanziare in bilancio per i vari capitoli, ed in caso di eventuali spese straordinarie dovrà prendere accordi col segretario federale. E' responsabile della esatta tenuta dei libri contabili e provvede alla sorveglianza disciplinare sul personale dipendente. Compila i bilanci preven-

tivi e consuntivi che deve presentare annualmente all'esame ed alla approvazione del Collegio dei sindaci, del Direttorio federale e del segretario amministrativo del Partito. Provvede direttamente od a mezzo di appositi incaricati alla amministrazione, alla sorveglianza ed al controllo delle gestioni dei Fasci, delle Delegazioni provinciali femminili e dei Gruppi universitari.

Articolo 25. Il Direttorio nazionale emanerà, all'inizio di ogni anno fascista, le disposizioni concernenti il finanziamento delle Federazioni provinciali e dei Fasci.

Articolo 26. Il segretario amministrativo del Fascio cura il ritiro delle tessere occorrenti per gli iscritti, presso la Segreteria provinciale amministrativa.

Ha in consegna le attività del Fascio ed i fondi liquidi dello stesso, che custodisce presso quell'Istituto bancario che stabilirà d'accordo con il segretario federale amministrativo.

Provvede, sulle basi del bilancio preventivo, che egli compilerà, e che il Direttorio approverà, agli incassi e pagamenti; è responsabile dell'esatta tenuta dei libri contabili; esegue inoltre le disposizioni del segretario federale amministrativo.

A fine di anno presenta al Direttorio del Fascio ed al Direttorio federale il bilancio consuntivo approvato dal Collegio sindacale.

Articolo 27. La tessera del P. N. F. viene rilasciata gratuitamente dai Fasci:

- a) ai grandi invalidi e mutilati della guerra e del Fascismo;
- b) alle famiglie dei Caduti fascisti;
- c) agli iscritti padri di famiglia con sette o più figli a carico.

5) Der Nationale Rat der Korporationen.

- a) Riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Legge 20 marzo 1930, n. 206 (Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1930, n. 74).

Articolo 1. La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento del Consiglio nazionale delle corporazioni, istituito con i Regi decreti 2 luglio 1926, n. 1131, e 14 luglio 1927, n. 1347, sono modificati secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Organi del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Articolo 2. Sono organi del Consiglio nazionale delle corporazioni;

- a) le Sezioni e le Sottosezioni;
- b) le Commissioni speciali permanenti;
- c) l'Assemblea generale;
- d) il Comitato corporativo centrale.

Articolo 3. La presidenza del Consiglio nazionale delle corporazioni, in tutti i suoi organi, spetta al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, che convoca il Consiglio secondo necessità.